

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 15 del reg.	Oggetto: "REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI - CONTRIBUTI - SUSSIDI - IN APPLICAZIONE ART.12 LEGGE 7/8/90 n.241".
data 31.1.91	

L'anno millénovecentonovantuno , il giorno trentuno del mese di gennaio ,
alle ore 18,00 , nella sala delle adunanze del Comune.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) BARCAGLIONI SANDRO			10) CACCIAMANI CESARE		si
2) CESARONI SANDRO			11) GIANANGELI SERGIO		
3) ZANNOTTI Dr. ANGELO			12) TOBALDI ANTONIO		
4) TIBERI SAURO			13) BOSCHI Dr. FRANCESCO		
5) CIMARELLI Ing. ALBERTO			14) BARTOLUCCI CLAUDIO		
6) ROSINI FRANCO			15) FELCINI Dr. FRANCESCO		si
7) SCORTICCHINI SAURO					
8) BERNARDINI GIOVANNI					
9) ZANNOTTI CLAUDIO					
			<i>Co Re Co seduta del 11/3/91 Prot. 2222 / II</i>		

Assegnati n. 15

In carica n. 15

Presenti n. 13

Assenti n. 2

Verificato il numero legale degli intervenuti,

- presiede il signor Barcaglioni Sandro nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa il Segretario comunale signor Bussotti Dr. Enrico
- vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i signori: Bartolucci, Bernardini, Gianangeli

La seduta è pubblica

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- ~~la responsabilità esecutiva è stata, per quanto concerne la regolarità tecnica,~~
- ~~la responsabilità di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,~~
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere favorevole

Il Sindaco invita i convocati a discutere sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco Presidente propone di procedere all'esame del regolamento votando i singoli articoli dopo la discussione e le proposte di modifiche e integrazioni.

Ciò premesso dà lettura dell'articolato sul quale si apre un lungo e approfondito dibattito.

In particolare il Consigliere Boschi rivendica al Consiglio Comunale il potere di controllo sulle rendicontazioni delle attività e delle iniziative ammesse ai benefici previsti dal regolamento.

Si susseguono nel corso della trattazione dell'argomento in discussione le seguenti votazioni:

Presenti e votanti 13

Art. 1 - Voti favorevoli: 11
- Astenuti : 2 (Boschi, Bartolucci)

Art. 2 - unanimità

Art. 3 - unanimità

Art. 4 - unanimità

Art. 5 - unanimità

Art. 6 - unanimità

Art. 7 - "

Art. 8 - "

Art. 9 - "

Art. 10 - "

Art. 11 - "

Art. 12 - "

Art. 13 - "

Art. 14 - "

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che detta norme per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici;

COMUNE DI



COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

C.A.P. 60038

PROVINCIA DI ANCONA

Visto l'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre

al CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 31.1.91

avente per oggetto:

"REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI - CONTRIBUTI

SUSSIDI - IN APPLICAZIONE ART. 12 LEGGE 7/8/90 N. 241

Il sottoscritto Responsabile del servizio tecnico, riscontrata la regolarità tecnica della proposta stessa;

E S P R I M E

in merito alla relativa adozione, PARERE FAVOREVOLE.

S. Paolo di Jesi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Ragioneria, riscontrata la regolarità contabile della proposta stessa;

E S P R I M E

in merito alla relativa adozione PARERE FAVOREVOLE.

S. Paolo di Jesi, li _____

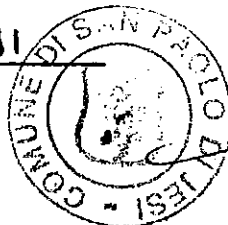
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, riscontrata la regolarità sotto il profilo della legittimità della proposta stessa;

E S P R I M E

in merito alla relativa adozione, PARERE FAVOREVOLE.

S. Paolo di Jesi, li 21.01.91



IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

C.A.P. 60038

PROVINCIA DI ANCONA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario,
a norma dell'art. 55 c.5, della Legge 8 giugno 1990 n. 142

A T T E S T A

Che nel Cap. _____ del Bilancio di Previsione
anno _____, voce " _____

sussiste idonea copertura finanziaria per la spesa
di £. _____.

S. Paolo di Jesi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

A N N O T A Z I O N I



COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

C.A.P. 60038

PROVINCIA DI ANCONA

REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ECC.
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7.8.1990 n. 241.

1) PREMESSA

L'articolo 12 della legge 241/90 detta disposizioni di carattere generale e pone un problema di coordinamento con le disposizioni dettate dalla legge 142/90, e in particolare con quelle che saranno fissate dallo statuto relativamente ai procedimenti amministrativi.

La materia va esaminata sotto i seguenti aspetti:

- A) le fattispecie previste dall'art. 12 L. 241/90 (ambito di applicazione della disciplina);
 - B) la determinazione dei criteri;
 - C) le modalità di concessione.
- A) le fattispecie

L'art. 12 della legge 241 assoggetta ai criteri ed alle modalità del regolamento 5 categorie di intervento: sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.

L'ampiezza della gamma proposta vuole garantire che il nuovo regime di erogazione comprenda tutti gli interventi che arrechino vantaggi unilaterali alle controparti.

E' pertanto opportuno cercare di comprendere a cosa la legge faccia riferimento con ciascuna delle singole fattispecie previste e come queste si adattino alla concreta attività comunale.

Sovvenzione

Si ritiene che rientrino sotto questo termine i casi in cui il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti, ma che rientra nelle sue competenze o nei suoi indirizzi programmatici.

Contributo

In questa categoria possono rientrare gli interventi di carattere occasionale o continuativo di grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali il Comune si accolla solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico.

Sussidio

Si ritiene che in questo termine possano essere compresi gli interventi di carattere assistenziale nei confronti di persone in condizioni di disagio.

Ausili finanziari

Questa espressione vuole comprendere ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti.

In particolare si possono individuare erogazioni a favore di Enti pubblici o associazioni benemerite non finalizzati a specifiche iniziative, ma concessi a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

Vantaggi economici

Si tratta della erogazione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate.

Esclusione

Si ritengono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in argomento, le categorie seguenti:

- a) i servizi pubblici erogati alla generalità dei cittadini, compresi quelli a domanda individuale, anche quando il recupero non copre interamente le spese;
- b) i trasferimenti (art. 23 comma 4° legge n.142/90) a copertura dei costi sociali (art. 23, comma 6) alle aziende speciali e alle istituzioni costituite per la gestione dei servizi pubblici locali (art. 22, 3° comma);
- c) le concessioni di aree comprese nei piani Peep a favore di Cooperative, imprese e privati cittadini che sono assegnate con i criteri e le modalità di cui alla legge n. 167 del 18.4.1967;

B) I criteri.

Il nuovo ordinamento delle autonomie vuole avviare nelle amministrazioni locali un processo di programmazione: collega la formazione degli organi di governo ad una mozione programmatica, assegna al Consiglio funzioni di controllo e di indirizzo politico amministrativo, introduce o rende possibili nuove forme di controllo interno: revisori, contabilità economica, pareri, ecc.

In tale quadro il criterio principe per la valutazione delle richieste di erogazione di cui all'art. 12 è quello della rispondenza della attività proposta alla mozione programmatica ed agli altri atti di indirizzo approvati dal Consiglio o, quanto meno, alle finalità dell'Ente enunciate dallo Statuto.

In particolare la rispondenza dovrà essere diretta e totale nelle sovvenzioni, ove l'intervento pubblico assorbe totalmente il costo, meno dirette negli altri casi.

Per i sussidi assistenziali si dovrà avere riguardo alle condizioni socio - economiche dei richiedenti nel rispetto dei criteri stabiliti in applicazione della legge regionale n.43/88 concernente norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni.

C) Le modalità di concessione

L'art. 12 della legge 241 attribuisce alla autonomia regolamentare del Comune la determinazione delle modalità per la concessione dei benefici in argomento.

Le disposizioni non possono prescindere dai principi e dalle disposizioni dettate per il procedimento amministrativo dalla legge stessa.

In particolare:

La domanda va istruita dall'Istruttore responsabile della U.O.

Servizi Sociali secondo le procedure dell'articolo 6.

La concessione ed il diniego vanno motivate e comunicate agli interessati.

Vanno fissati termini e modalità per eventuali ricorsi, nel caso di non accoglimento.

ARTICOLATO

Art. 1

(Criteri generali)

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e la attribuzione di vantaggi economici, avviene nel rispetto dei criteri seguenti e secondo le modalità del presente regolamento.

- rispondenza alla mozione programmatica di cui al comma 3 dell'articolo 34 della legge 142/90;
- rispondenza ad altri atti di natura programmatica approvati dal Consiglio;
- capacità di coinvolgimento dei cittadini;
- capacità di coinvolgimento del mondo giovanile;
- valore sportivo delle manifestazioni e coinvolgimento dei cittadini nella pratica sportiva;
- effettivo coinvolgimento dei turisti e promozione della immagine del Comune ai fini turistici;
- promozione dei valori storici, culturali, ambientali, sociali del Comune;
- iniziative culturali in settori sperimentali o nuovi;

- convegni, congressi e iniziative sportive in grado di convogliare nel Comune presenze turistiche;
- iniziative di sostegno alle attività produttive del Comune;
- iniziative di dibattito in argomenti di specifico interesse della Amministrazione comunale;
- sostegno alle spese sostenute da enti, associazioni e imprese private per la gestione di strutture sportive, ricreative o assistenziali di valenza pubblica.

Gli interventi di carattere assistenziale sono valutati secondo i criteri di cui alla legge regionale L.R. 43/88.

Art. 2

(sovvenzioni)

- 1) Il Comune può assegnare sovvenzioni a quelle iniziative che, rientranti nella specifica competenza comunale, sono realizzate da altri enti, associazioni e imprese private la cui attività è condizionata dalla amministrazione comunale nei termini fissati da apposita convenzione.
- 2) Il programma di attività sovvenzionato ed il piano dei costi e dei ricavi sono esaminati dall'Istruttore responsabile della unità organizzativa Servizi Sociali che predispone la proposta di deliberazione ed attesta la rispondenza della iniziativa ai criteri di cui al precedente art. 1.
- 3) Il soggetto che riceve la sovvenzione, al termine deve presentare rendicontazione vistata dalla struttura Servizi Sociali.
- 4) La sovvenzione è erogata al 75% in base al comma 2 e il restante 25% in base al comma 3 e dietro deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.
- 5) Nell'ipotesi in cui nell'attività svolta conformemente a quanto precedentemente approvato si siano rese necessarie ulteriori spese documentabili per il buon svolgimento dell'iniziativa, il beneficiario della sovvenzione può chiedere ulteriore finanziamento per la copertura totale delle spese suddette all'Ente concessionario il quale valuterà la richiesta e a sua discrezione deciderà per l'eventuale contributo aggiuntivo.
- 6) La sovvenzione comunale ha carattere esclusivo e non può sommarsi alle contribuzioni di altri enti pubblici o privati.

Art. 3

(Contributi a carattere ricorrente)

- 1) Il Comune non può assegnare contributi a quelle iniziative che, rientranti nella specifica competenza comunale, sono realizzate da altri enti, associazioni e imprese private la cui attività è controllata in tutto o solo per la parte sovvenzionata, dalla Amministrazione comunale nei termini fissati dall'atto costitu-

tivo del richiedente o da apposita convenzione.

- 2) Il programma di attività ed il piano dei costi e dei ricavi sono concordati con il responsabile della unità organizzativa Servizi Sociali che predispone la proposta di deliberazione ed attesta la rispondenza della iniziativa ai criteri di cui al precedente art. 1.

Art. 4

(Contributi)

- 1) Il Comune contribuisce alla riuscita delle iniziative organizzate dagli Enti e dalle libere forme associative o da privati in materia di competenza della Amministrazione comunale.
Il Comune può altresì sostenere i programmi di attività degli Enti e delle organizzazioni suddette.
- 2) Annualmente la Giunta fissa i termini per la presentazione delle domande e, sulla base dei criteri di cui all'art. 1 della mozione programmatica di cui al comma 3, dell'art. 34 della Legge 142/90 e degli altri atti di indirizzo approvati dal Consiglio può determinare priorità di ordine settoriale.
I termini e le eventuali priorità sono portati a conoscenza della cittadinanza.
- 3) La domanda va corredata dal programma delle iniziative che si propongono per il finanziamento e del piano dei costi e dei ricavi con indicato l'ammontare di eventuali altri contributi di Enti pubblici o di privati.
- 4) La domanda deve contenere la dichiarazione se l'Ente o l'Associazione sia soggetta ad IRPEG, se l'attività per la quale si richiede il contributo sia di carattere commerciale ai sensi dell'art. 87 del T.U.I.D..
- 5) La domanda di contributo é istruita dall'Istruttore responsabile della unità organizzativa Servizi Sociali che con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento ne attesta la rispondenza ai criteri di cui all'art. 1 ed alle eventuali priorità di cui al comma 2. Il responsabile verifica altresì l'efficacia e la produttività della iniziativa proposta.
- 6) Il contributo é liquidato previa verifica dell'effettivo svolgimento della iniziativa nei termini proposti dal programma presentato e presentazione al Consiglio Comunale del rendiconto dei costi e dei ricavi, nonché della documentazione prescritta dalla legge 19.3.1990 n.55.
Qualora l'iniziativa si sia svolta in maniera difforme, da quanto proposto dalla Giunta, delibera la revoca del contributo.
- 7) I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ad iniziativa effettuata purché la domanda, contenente le indicazioni e la documentazione di cui ai commi precedenti sia stata presentata in tempo utile.

Art. 5

(Patrocinio)

- 1) Il Comune può offrire il proprio patrocinio ad iniziative organizzate da enti, dalle libere forme associative e da privati in settori di competenza del Comune.
- 2) La concessione del patrocinio può essere accompagnata dalla concessione del contributo di cui all'art. 4 e/o di strutture e servizi, mezzi e personale. La deliberazione di concessione del patrocinio descrive e specifica le strutture ed i servizi eventualmente concessi.
- 3) Le facilitazioni di cui al comma 2 possono essere concesse anche disgiuntamente dal patrocinio.
- 4) La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, e dai diritti di affissione.
- 5) Le modalità per la concessione del patrocinio e dei benefici di cui al comma 2 sono le stesse di cui all'art. 4.
- 6) Il patrocinio non oneroso è concesso con atto del Sindaco.

Art. 6

(Patrocinio fuori programma)

La concessione del patrocinio denominato "fuori programma" consiste nella stampa a carico dell'Amministrazione comunale di manifesti e inviti, nella spedizione di inviti e nella concessione di sale od altre strutture comunali.

Il patrocinio è concesso con atto della Giunta Comunale alle libere forme associative o a privati per iniziative culturali da svolgersi nell'ambito del Comune.

Il patrocinio non è concesso per iniziative aventi scopi di lucro.

Il numero delle iniziative ammissibili è stabilito in relazione alle disponibilità di Bilancio.

Art. 7

(Gestione di impianti sportivi e di strutture ricreative ed assistenziali)

Il Comune può con atto della Giunta, concedere ad enti, associazioni ed imprese private, la gestione di impianti sportivi e di strutture ricreative od assistenziali sulla base dei seguenti criteri:

1) Impianti sportivi

- a) dell'attività svolta nell'ambito delle Federazioni sportive di appartenenza;
- b) numero dei soci iscritti alla associazione e numero degli atleti tesserati;
- c) solidità economico - finanziaria;

2) Strutture ricreative ed assistenziali.

- a) programma dell'attività ricreativa ed assistenziale che si intende svolgere;
- b) numero dei soci iscritti all'associazione o importanza dell'Ente o dell'Impresa privata da valutare in riferimento al volume di affari;
- c) solidità economico - finanziaria;
- d) vantaggiosità dell'offerta.

3) Le domande vanno corredate del programma di utilizzo della struttura, del piano dei costi e dei ricavi con indicato l'ammontare di eventuali altri contributi di enti pubblici o di privati.

4) La convenzione dettaglia gli obblighi del contraente ivi compreso l'importo del deposito cauzionale previa polizza fidejussoria.

5) La domanda é istruita dal responsabile dell'U.O. "Servizi Sociali" che con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento ne attesta la rispondenza ai criteri di cui al comma 1. Il responsabile verifica altresì l'efficacia e la produttività della attività proposta.

6) Qualora l'attività venga svolta in maniera difforme da quanto proposto, la Giunta delibera la revoca della assegnazione del bene.

Art. 8

(Soggetti)

1) I soggetti di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 7 devono depositare presso il competente servizio comunale copie dello Statuto, presentare annualmente bilancio preventivo, conto consuntivo e relazione sulla attività svolta e dichiarare il numero dei soci aderenti.

- 2) I soggetti di cui al comma 1 collaborano con il responsabile della unità organizzativa "Servizi Sociali" per l'eventuale verifica dei dati comunicati.
- 3) Per i soggetti che operano nel campo della assistenza il disposto di cui al comma 1 è sostituito dalla iscrizione al registro comunale di cui agli articoli 15 e 17 della D.R. 43/86.
- 4) I privati depositano copia del provvedimento amministrativo che autorizza la ditta all'esercizio della attività sulla cui base sono concessi i benefici di cui al presente regolamento.
- 5) Il deposito non è dovuto per enti pubblici, per associazioni a carattere nazionale le cui caratteristiche e le cui attività siano note per la evidente rilevanza. Il deposito è comunque dovuto per le sezioni locali di tali associazioni.

Art. 9

(Sussidio assistenziale)

Il Comune provvede all'erogazione di sussidi di carattere assistenziale e sociale ai sensi della Legge Regionale n.43/88 e, limitatamente a quelli di tipo economico con le modalità che seguono. Gli interventi sono rivolti, in via prioritaria alle fasce di popolazione più deboli (anziani, inabili, disadattati, minori senza genitori o in stato di abbandono).

A) Assegni continuativi di mantenimento

Limitatamente ai nuclei familiari con soggetti in età lavorativa ed abili al lavoro l'intervento può essere previsto con una cadenza non superiore a 6 mesi nell'arco dell'anno solare.

Possono richiedere detto sussidio i nuclei familiari con un reddito complessivo inferiore all'80% del prodotto della pensione sociale INPS vigente per il numero dei componenti il nucleo familiare.

Il sussidio viene determinato fino alla concorrenza dell'80% della pensione per il nucleo dei familiari.

B) Intervento urgente una tantum

La prestazione può essere erogata una sola volta nell'arco dell'anno solare; l'intervento ha carattere di eccezionalità per esigenze urgenti e contingenti quali: acquisto suppellettili indispensabili, installazione impianto riscaldamento e telefono, spese riscaldamento invernale, trasloco, debiti per spese erogazione servizi acqua, luce, gas, contributo per spese acquisto protesi dentarie e occhiali, spese funerarie erogabili previa decisione della Giunta per casi eccezionali di anziani indigenti senza parenti, tenuti agli alimenti o con parenti tenuti ma impossibilitati, spese di viaggi indispensabili, trattamento sanitario eccezionale non convenzionato.

La somma è stabilita dalla Giunta in percentuale sulla base delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

La rispondenza dei casi concreti alle prescrizioni del presente regolamento è documentata da una relazione dell'Ufficio Servizi Sociali, allegata alla istruttoria.

Art. 10

(Ausili finanziari)

Rientrano in tale categoria gli aiuti sotto forma di erogazione di denaro da Enti, Associazioni, aggregazioni varie in relazione alle finalità che tali organizzazioni perseguono.

Il Comune concede ausili finanziari solo ad organizzazioni che svolgono attività benemerite nei settori della cultura, dello sport, delle attività ricreative, della solidarietà sociale.

Per le procedure di concessione si fa riferimento a quanto previsto nel precedente art. 4 in materia di concessione di contributi.

Art. 11

(Vantaggi economici)

Appartengono a questa categoria quei provvedimenti del Comune che, pur non avendo ad oggetto trasferimenti di denaro, assumono comunque una valenza economica per i destinatari:

Si specificano le seguenti fattispecie:

- 1) Concessione della sala consiliare e delle altre sale o locali comunali.

La Sala Consiliare e le altre sale comunali possono essere date in concessione ai richiedenti per incontri, convegni e manifestazioni con le modalità e i limiti previsti dall'apposito regolamento, previo pagamento delle tariffe all'uopo stabilite.

E' ammessa la concessione gratuita quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) l'iniziativa rientra nei compiti istituzionali del Comune;
- b) l'accesso alle sale è aperto a tutti i cittadini;
- c) l'accesso alla sala è gratuito.

Le domande di concessione gratuita sono istituite dall'Istruttore della U.O. "Servizi Sociali" il quale nell'esprimere il parere in merito, verificherà la sussistenza delle predette condizioni.

Il procedimento di concessione è di competenza del Sindaco.

- 2) Concessione in uso delle palestre alle associazioni, società e gruppi sportivi.

Quando la fattispecie non rientra nei casi previsti dal precedente art. 7.

Le palestre scolastiche possono essere concesse in uso ad associazioni, società e gruppi sportivi, subordinatamente al parere favorevole delle competenti autorità scolastiche previo pagamento delle tariffe vigenti.

L'accoglimento delle richieste deve rispettare strettamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3) Esonero totale e parziale del pagamento di contribuzioni

L'esonero totale o parziale del pagamento delle quote di trasporto per la scuola dell'obbligo (materna, elementare e media) nonché del pagamento delle contribuzioni per il servizio di mensa scolastica è concesso con deliberazione della Giunta sul la base dell'istruttoria svolta dall'istruttore responsabile della U.O. Servizi Sociali in presenza di particolari condizioni di bisogno valutabili di volta in volta (es. reddito insufficiente del nucleo familiare, stato di disoccupazione, stato di salute dei componenti del nucleo familiare, spese mediche, ecc.).

4) Concessione in uso di beni comunali e forniture di personale

Il Comune concede ad enti o associazioni non aventi scopi di lucro l'uso di beni comunali e provvede a fornire le prestazioni del proprio personale dipendente per manifestazioni aventi carattere culturale, sportivo e ricreativo.

Le predette concessioni sono disposte a titolo gratuito purché si verifichino le seguenti condizioni:

- a) l'iniziativa rientra tra i compiti istituzionali del Comune;
- b) la manifestazione è aperta a tutti i cittadini.

5) Rateizzazione di tributi, corrispettivi ed altre somme da corrispondere al Comune

Il Comune può concedere la rateizzazione di tributi, corrispettivi ed altre somme dovute dai privati cittadini.

Tale rateizzazione viene concessa dalla Giunta sulla base della Istruttoria svolta dall'Istruttore responsabile della U.O. Servizi Sociali in presenza di particolari condizioni di bisogno dei richiedenti valutabili di volta in volta.

Art. 12

(Disposizioni finali)

- 1) Le domande tese ad ottenere i benefici del presente regolamento devono indicare il nome del legale rappresentante dell'Ente o Associazione richiedente cui verrà erogato il contributo o asse^gnato il bene.

All'atto dell'effettiva erogazione del contributo o della sovvenzione o del sussidio, a cura dell'Ufficio Ragioneria del Comune dovrà essere acquisita la dichiarazione prevista all'art. 7 della legge 19.3.1990 n.55 resa dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione.

- 2) Le decisioni adottate in ordine alle richieste presentate ai sensi del presente regolamento sono comunicate al richiedente. Qualora siano di carattere negativo vanno indicate le possibilità di ricorso.

- 3) Sugli atti assegnati dal presente regolamento alla competenza dei funzionari é ammesso ricorso al Sindaco.
- 4) Per i casi non specificatamente previsti l'applicazione degli istituti previsti dal presente regolamento é subordinata alla preventiva adozione di modalità e criteri generali.

Art. 13

(Finanziamento)

Le concessioni delle sovvenzioni, dei contributi e dei sussidi previsti nel presente regolamento sono disposte nei limiti dei finanziamenti all'uopo disponibili nel Bilancio di Previsione dello anno di competenza.

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

In attesa dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 4 della legge n.241/90 le istruttorie e gli atti di cui al presente regolamento sono assegnati alla competenza dell'Istruttore Responsabile dell'U.O. Servizi Sociali.

Ritenuto di predeterminare criteri e modalità obiettive per lo
espletamento delle suddette funzioni;

Visto lo schema di regolamento-predisposto dalla Giunta Municipale;

Ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

Mediante le votazioni sopra verbalizzate,

D E L I B E R A

- 1) di approvare nel testo allegato al presente atto in forma integrante e sostanziale, il regolamento per la erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc. in applicazione dell'art. 12 della legge 7/8/1990 n. 241.

XXXXXX responsabile del servizio finanziario ha reso sulla presente deliberazione attestazione della relativa co-
Sfida atto che è prescritta dall'art. 53, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142
XXXXXX come prescritta dall'art. 53, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142
inura finanziaria

Approvato e sottoscritto: *

IL SINDACO

llo. Barcaglioni Sandro

Il Segretario Comunale
Bussotti Dr. Enrico

IL CONSIGLIERE ANZIANO

llo. Cesaroni Sandro

Invio al Comitato regionale di controllo n. 664 del 20 FEB. 1991

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

☐ La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 20 FEB. 1991 al

La presente deliberazione è divenuta esecutiva (art. 46 legge n. 142/1990), a seguito di:

- ☐ invio al Comitato regionale di controllo, che ne ha accusato ricezione in data _____
n. _____, senza aver adottato, nei venti giorni successivi, provvedimento di annullamento
- ☐ comunicazione del Comitato regionale di controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta
del _____ n. _____

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell'art. 53, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Dalla Residenza comunale, li. 20 FEB. 1991



Il Segretario Comunale